



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)**

*Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,*  
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102-085/8573000  
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it>  
Codice univ. UFLCY8 E-mail: [peic81200e@pec.istruzione.it](mailto:peic81200e@pec.istruzione.it) [peic81200e@istruzione.it](mailto:peic81200e@istruzione.it)

## **INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY**

### **PARTE SETTIMA ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (pandemia da Covid 19)**

#### **Premessa**

Tenendo conto delle prime indicazioni fornite dal Garante della Privacy (provvedimento del 26 marzo, Didattica a distanza), si elabora la presente integrazione al Regolamento Privacy dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno. L'integrazione che segue conserva validità fino al termine della situazione di sospensione delle lezioni e comunque per ogni circostanza che preveda l'uso di strumenti sincroni e asincroni funzionali alla DAD in seguito all'emergenza Covid 19 (cfr DPCM 4 marzo 2020, art. 1. Comma 1 punto g e successivi DL e DPCM)

#### **Privacy**

Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, la scuola non deve chiedere il consenso dei genitori.

Quanto detto perché, sebbene svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito (se non il compito) istituzionale svolto dalla scuola e i genitori hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al momento dell'iscrizione.

La scuola, invece, deve:

- 1. informare** gli interessati su trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- 2. garantire** che i dati personali:
  - siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
  - siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
  - siano trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine
  - siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati
  - siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

3. **stipulare** contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, il quale per conto delle stesse (scuole) tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
4. **non è necessario sottoporre** i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
5. **non c'è bisogno di consenso** al trattamento dei dati, poiché esso è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla scuola.

Dopo l'avvio celere e tempestivo che ha portato ad usare diverse piattaforme sia per la costituzione di classi virtuali che per la realizzazione di videoconferenze e lezioni a distanza, la scuola si sta orientando verso l'uso di strumenti che abbiano, fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite, misure a protezione dei dati.

Allorquando si investono dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola, il rapporto con il fornitore è regolato con contratto o altro atto giuridico, come nel caso del registro elettronico o di piattaforme ad esso integrate.

Nel caso, invece, dell'uso di piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, allora vanno attivati i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

I dati trattati per conto della scuola sono dunque utilizzati solo per la didattica a distanza.

#### **Limitazione delle finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola si limita a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione, poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

#### **Correttezza e trasparenza nell'uso dati**

Relativamente ai docenti, educatori e personale ATA, la scuola nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, deve trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

**Delibera del Commissario straordinario n. 34 dell'8-05-2020**